

Gazzetta ufficiale

L 59

delle Comunità europee

43º anno

4 marzo 2000

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

Regolamento (CE) n. 485/2000 della Commissione del 3 marzo 2000 recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli	1
Regolamento (CE) n. 486/2000 della Commissione, del 3 marzo 2000, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2176/1999	3
Regolamento (CE) n. 487/2000 della Commissione, del 3 marzo 2000, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2178/1999	4
Regolamento (CE) n. 488/2000 della Commissione, del 3 marzo 2000, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2179/1999	5
Regolamento (CE) n. 489/2000 della Commissione, del 3 marzo 2000, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani tondi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2180/1999	6

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

2000/184/CE:

* Decisione del Consiglio, del 14 febbraio 2000, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Malta recante modifica dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e Malta	7
Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Malta recante modifica dell'accordo che istituisce un accordo di associazione	8

Sommario (segue)	2000/185/CE:	
★ Decisione del Consiglio, del 28 febbraio 2000, che autorizza gli Stati membri ad applicare un'aliquota IVA ridotta su taluni servizi ad alta intensità di lavoro secondo la procedura di cui all'articolo 28, paragrafo 6, della direttiva 77/388/CEE	10	
2000/186/CE:		
★ Decisione del Consiglio, del 28 febbraio 2000, che autorizza la Repubblica federale di Germania ad applicare misure di deroga agli articoli 6 e 17 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme	12	
Commissione		
2000/187/CE:		
★ Decisione della Commissione, del 17 febbraio 2000, recante modifica della decisione 98/361/CE che stabilisce l'elenco delle zone riconosciute in Spagna, relativamente alla necrosi ematopoietica infettiva e alla setticemia emorragica virale ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2000) 373]	14	
2000/188/CE:		
★ Decisione della Commissione, del 17 febbraio 2000, relativa allo status della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord per quanto si riferisce alla necrosi ematopoietica infettiva e alla setticemia emorragica virale e recante abrogazione delle decisioni 92/538/CEE e 97/185/CE ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2000) 374]	17	
2000/189/CE:		
★ Decisione della Commissione, del 24 febbraio 2000, che autorizza temporaneamente gli Stati membri a prevedere deroghe a determinate disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio riguardo alle piante di Vitis L., ad eccezione dei frutti, originarie della Svizzera [notificata con il numero C(2000) 397]	18	
2000/190/CE:		
★ Decisione della Commissione, del 24 febbraio 2000, che autorizza gli Stati membri ad ammettere temporaneamente la commercializzazione di materiali di moltiplicazione vegetativa della vite che non soddisfano i requisiti della direttiva 68/193/CEE del Consiglio [notificata con il numero C(2000) 416]	21	

IT

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 485/2000 DELLA COMMISSIONE
del 3 marzo 2000
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del
21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime
di importazione degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal
regolamento (CE) n. 1498/98⁽²⁾, in particolare l'articolo 4,
paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione
dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel
quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la
Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai
paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'al-
legato.

(2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'impor-
tazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'al-
legato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del rego-
lamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata
nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 marzo 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 3 marzo 2000, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ^(l)	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	204	87,8
	212	158,6
	624	160,7
	999	135,7
0707 00 05	052	120,1
	068	76,9
	628	146,6
	999	114,5
0709 10 00	220	201,2
	999	201,2
0709 90 70	052	86,6
	204	34,5
	628	127,8
	999	83,0
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	55,5
	204	34,8
	212	38,2
	600	38,1
	624	53,7
	999	44,1
0805 30 10	052	30,6
	600	66,8
	999	48,7
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	039	114,7
	204	82,6
	388	132,4
	400	96,4
	404	85,7
	508	94,9
	512	96,0
	528	100,1
	720	62,6
	728	91,1
	999	95,7
0808 20 50	388	80,4
	400	107,4
	512	78,8
	528	96,0
	624	67,2
	999	86,0

^(l) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2543/1999 della Commissione (GU L 307 del 2.12.1999, pag. 46). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 486/2000 DELLA COMMISSIONE
del 3 marzo 2000**

che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2176/1999

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (⁽¹⁾), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2072/98 (⁽²⁾), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,
considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2176/1999 della Commissione (⁽³⁾) ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione (⁽⁴⁾), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 (⁽⁵⁾), la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95. La gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

- (3) L'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 25 febbraio al 2 marzo 2000, è fissata una restituzione massima pari a 261,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi del codice NC 1006 30 67 a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2176/1999.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 marzo 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(¹) GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.
 (²) GU L 265 del 30.9.1998, pag. 4.
 (³) GU L 267 del 15.10.1999, pag. 4.
 (⁴) GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.
 (⁵) GU L 35 del 15.2.1995, pag. 8.

**REGOLAMENTO (CE) N. 487/2000 DELLA COMMISSIONE
del 3 marzo 2000**

che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2178/1999

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (⁽¹⁾), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2072/98 (⁽²⁾), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,
considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2178/1999 della Commissione (⁽³⁾) ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione (⁽⁴⁾), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 (⁽⁵⁾), la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95. La gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

- (3) L'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 25 febbraio al 2 marzo 2000, è fissata una restituzione massima pari a 180,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi d'Europa, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2178/1999.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 marzo 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.
⁽²⁾ GU L 265 del 30.9.1998, pag. 4.

⁽³⁾ GU L 267 del 15.10.1999, pag. 10.
⁽⁴⁾ GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.
⁽⁵⁾ GU L 35 del 15.2.1995, pag. 8.

**REGOLAMENTO (CE) N. 488/2000 DELLA COMMISSIONE
del 3 marzo 2000**

che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2179/1999

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (⁽¹⁾), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2072/98 (⁽²⁾), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,
considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2179/1999 della Commissione (⁽³⁾) ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione (⁽⁴⁾), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 (⁽⁵⁾), la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95. La gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

- (3) L'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 25 febbraio al 2 marzo 2000, è fissata una restituzione massima pari a 160,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2179/1999.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 marzo 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(¹) GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.
 (²) GU L 265 del 30.9.1998, pag. 4.
 (³) GU L 267 del 15.10.1999, pag. 13.
 (⁴) GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.
 (⁵) GU L 35 del 15.2.1995, pag. 8.

**REGOLAMENTO (CE) N. 489/2000 DELLA COMMISSIONE
del 3 marzo 2000**

che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani tondi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2180/1999

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (⁽¹⁾), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2072/98 (⁽²⁾), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,
considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2180/1999 della Commissione (⁽³⁾) ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione (⁽⁴⁾), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 (⁽⁵⁾), la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95. La gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

- (3) L'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 25 febbraio al 2 marzo 2000, è fissata una restituzione massima pari a 163,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani tondi a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2180/1999.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 marzo 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(¹) GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.
 (²) GU L 265 del 30.9.1998, pag. 4.
 (³) GU L 267 del 15.10.1999, pag. 16.
 (⁴) GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.
 (⁵) GU L 35 del 15.2.1995, pag. 8.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 14 febbraio 2000

relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Malta recante modifica dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e Malta

(2000/184/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133, in collegamento con l'articolo 300, paragrafo 2, prima frase e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 2 dell'allegato I dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e Malta⁽¹⁾, in prosieguo denominato «l'accordo di associazione», fissa i massimali tariffari applicabili alle importazioni di prodotti tessili originari di Malta.
- (2) A norma del verbale concordato sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità europea e la Repubblica di Malta, firmato il 4 giugno 1997⁽²⁾, fino al 31 dicembre 1997 i prodotti tessili della categoria 6 sono stati importati nella Comunità in esenzione dai dazi sino a concorrenza di determinati livelli contingentali, che rappresentavano un'ulteriore liberalizzazione delle importazioni originarie di Malta rispetto ai massimali tariffari fissati nell'accordo di associazione.
- (3) Nel quadro del completamento della prima fase dell'accordo di associazione e del processo di liberalizzazione avviato dalla Comunità nei confronti dei paesi mediterranei, e considerati il livello e le tendenze attuali dell'accesso dei prodotti tessili maltesi al mercato CE, è oppor-

tuno liberalizzare completamente le importazioni di prodotti tessili provenienti da Malta.

- (4) Per tale motivo, è opportuno approvare l'accordo in forma di scambio di lettere relativo all'abrogazione dei massimali tariffari stabiliti all'articolo 2 dell'allegato I dell'accordo di associazione,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato, a nome della Comunità europea, l'accordo in forma di scambio di lettere recante modifica dell'accordo che modifica l'accordo di associazione.

Il testo dell'accordo è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo in forma di scambio di lettere al fine di impegnare la Comunità.

Fatto a Bruxelles, addì 14 febbraio 2000.

Per il Consiglio
Il Presidente
J. GAMA

⁽¹⁾ GU L 61 del 14.3.1971, pag. 2. Accordo completato dal protocollo addizionale (GU L 304 del 29.11.1977, pag. 2), dal protocollo supplementare (GU L 81 del 23.3.1989, pag. 2) e dal protocollo che proroga la prima tappa dell'accordo (GU L 116 del 9.5.1991, pag. 67).

⁽²⁾ GU L 231 del 22.8.1997, pag. 6.

**ACCORDO IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE
tra la Comunità europea e la Repubblica di Malta recante modifica dell'accordo che istituisce un
accordo di associazione**

A. *Lettera della Comunità*

Bruxelles, addì 23 febbraio 2000.


Signor ...,

mi prego far riferimento al regime commerciale per le importazioni di prodotti tessili originari di Malta nella Comunità di cui all'articolo 2 dell'allegato I dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e Malta, modificato dall'articolo 5 del protocollo addizionale all'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e Malta firmato il 27 ottobre 1977. Al fine di liberalizzare integralmente le importazioni tessili da Malta nel quadro del completamento della prima fase dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e Malta e del processo di liberalizzazione avviato dalla Comunità nei confronti dei paesi mediterranei, è stato deciso di abrogare i massimali tariffari fissati all'articolo 2 dell'allegato I dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e Malta.

La prego di confermarmi che il Suo governo è d'accordo su quanto precede.

Voglia accettare, Signor ..., l'espressione della mia profonda stima.

Per il Consiglio dell'Unione europea



B. Lettera di Malta

Bruxelles, addì 23 febbraio 2000.

Signor ...

mi prego comunicarLe che ho ricevuto la Sua lettera in data odierna così redatta:

«mi prego far riferimento al regime commerciale per le importazioni di prodotti tessili originari di Malta nella Comunità di cui all'articolo 2 dell'allegato I dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e Malta, modificato dall'articolo 5 del protocollo addizionale all'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e Malta firmato il 27 ottobre 1977. Al fine di liberalizzare integralmente le importazioni tessili da Malta nel quadro del completamento della prima fase dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e Malta e del processo di liberalizzazione avviato dalla Comunità nei confronti dei paesi mediterranei, è stato deciso di abrogare i massimali tariffari fissati all'articolo 2 dell'allegato I dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e Malta.

La prego di confermarmi che il Suo governo è d'accordo su quanto precede.»

Mi prego confermarLe che il mio governo è d'accordo sul contenuto di questa lettera.

Voglia accettare, Signor ..., l'espressione della mia profonda stima.

Per il governo della Repubblica di Malta



DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 28 febbraio 2000

che autorizza gli Stati membri ad applicare un'aliquota IVA ridotta su taluni servizi ad alta intensità di lavoro secondo la procedura di cui all'articolo 28, paragrafo 6, della direttiva 77/388/CEE

(2000/185/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (⁽¹⁾), in particolare l'articolo 28, paragrafo 6,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 28, paragrafo 6, della direttiva 77/388/CEE, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare uno Stato membro che ne abbia fatto domanda secondo la procedura e le condizioni previste da tale articolo, ad applicare un'aliquota IVA ridotta su taluni servizi a forte intensità di lavoro.
- (2) I servizi interessati devono, da un lato, soddisfare alle condizioni previste dalla suddetta direttiva e, dall'altro, figurare all'allegato K della direttiva stessa.
- (3) Si tratta di un esperimento limitato ad un periodo massimo di tre anni, dal 1^o gennaio 2000 al 31 dicembre 2002.
- (4) Tuttavia una tale riduzione mirata dell'aliquota non è esente da pericoli per il buon funzionamento del mercato interno e per la neutralità dell'imposta; è pertanto opportuno istituire una procedura di autorizzazione, facoltativa per gli Stati membri, per un periodo ben delimitato e completo di tre anni e circoscrivere rigorosamente il campo d'applicazione del provvedimento al fine di preservarne la natura limitata e la verificabilità.
- (5) La natura sperimentale del provvedimento esige, da parte degli Stati membri e della Commissione che lo mettono in atto, una valutazione precisa delle sue conseguenze sotto il profilo dell'occupazione e dell'efficienza.
- (6) Gli Stati membri che hanno presentato una domanda, lo hanno fatto nel rispetto della procedura e secondo le condizioni previste dalla direttiva.
- (7) Tre Stati membri, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi, hanno presentato una domanda di autorizzazione per l'applicazione, a titolo eccezionale, di un'aliquota ridotta a servizi che rientrano in tre categorie dell'allegato K; in tutti e tre i

casi, l'impatto economico della riduzione dell'aliquota nel terzo dei settori scelti è sicuramente di entità trascurabile.

- (8) Il Regno Unito ha presentato una domanda per l'applicazione di un'aliquota ridotta su servizi immobiliari, unicamente per l'isola di Man. In considerazione, da una parte, delle regole territoriali specifiche che disciplinano lo statuto di quest'isola, in particolare l'articolo 299, paragrafo 6, lettera c) del trattato, nonché il trattato relativo all'adesione del Regno Unito di Gran Bretagna e l'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 77/388/CEE, e dall'altra, del fatto che le regole di localizzazione dei servizi relativi ad un immobile assicurano l'impostazione nel luogo in cui il bene è situato, l'applicazione di un'aliquota ridotta a questi servizi non presenta alcun rischio di distorsione di concorrenza. Tuttavia, l'applicazione di un'aliquota ridotta unicamente sull'isola di Man può essere concessa solo a titolo eccezionale, poiché, in altre circostanze, tale possibilità non potrebbe essere presa in considerazione senza il rischio di violare il principio dell'unicità delle aliquote in uno stesso Stato membro.
- (9) Gli altri Stati membri, inoltre, sono stati informati delle diverse domande di autorizzazione.
- (10) La presente decisione non avrà infine un'incidenza negativa sulle risorse proprie delle Comunità europee provenienti dall'IVA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

A norma dell'articolo 28, paragrafo 6, della direttiva 77/388/CEE, gli Stati membri citati in prosieguo sono autorizzati ad applicare, per un periodo massimo di tre anni, tra il 1^o gennaio 2000 e il 31 dicembre 2002, le aliquote ridotte previste all'articolo 12, paragrafo 3, punto a), terzo comma, ai servizi per i quali hanno presentato una domanda conformemente alla procedura prevista e che sono riportati sotto il loro nome:

- 1) il Regno del Belgio per i settori di cui ai punti 1 e 2 dell'allegato K della direttiva 77/388/CEE:
 - piccoli servizi di riparazione di:
 - a) biciclette;
 - b) calzature e articoli in pelle;
 - c) indumenti e biancheria per la casa (inclusi rammendo e modifiche);

⁽¹⁾ GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 1999/85/CE. (GU L 277 del 28.10.1999, pag. 34).

- riparazioni e ristrutturazioni di abitazioni private di età superiore ai cinque anni, esclusi i materiali che costituiscono una parte significativa del valore della fornitura;
- 2) la Repubblica ellenica per i settori di cui al punto 1, ultimo trattino, e al punto 4 dell'allegato K della direttiva 77/388/CEE:
- riparazione di indumenti e biancheria per la casa (inclusi rammendo e modifiche);
 - servizi di assistenza domiciliare;
- 3) il Regno di Spagna per i settori di cui ai punti 2 e 5 dell'allegato K della direttiva 77/388/CEE:
- lavori in muratura per la riparazione di abitazioni private, esclusi i materiali che costituiscono una parte significativa del valore della fornitura;
 - parrucchieri;
- 4) la Repubblica francese per i settori di cui ai punti 2, 3 e 4 dell'allegato K della direttiva 77/388/CEE:
- riparazioni e ristrutturazioni di abitazioni private la cui costruzione sia stata completata da più di due anni, esclusi i materiali che costituiscono una parte significativa del valore della fornitura;
 - servizi di assistenza domiciliare;
 - pulitura di vetri e pulizie presso privati;
- 5) la Repubblica italiana per i settori di cui ai punti 2 e 4 dell'allegato K della direttiva 77/388/CEE:
- riparazioni e ristrutturazioni di abitazioni private, esclusi i materiali che costituiscono una parte significativa del valore della fornitura;
 - servizi di assistenza domiciliare;
- 6) il Granducato di Lussemburgo per i settori di cui ai punti 1, 3 e 5 dell'allegato K della direttiva 77/388/CEE:
- piccoli servizi di riparazione di:
 - a) biciclette;
 - b) calzature e articoli in pelle;
 - c) indumenti e biancheria per la casa (inclusi rammendo e modifiche);
 - parrucchieri;
 - pulitura di vetri e pulizie presso privati;
- 7) il Regno dei Paesi Bassi per i settori di cui ai punti 1, 2 e 5 dell'allegato K della direttiva 77/388/CEE:
- piccoli servizi di riparazione di:
 - a) biciclette;
 - b) calzature e articoli in pelle;
 - c) indumenti e biancheria per la casa (inclusi rammendo e modifiche);
- parrucchieri;
 - lavori di pittura e stucco per riparazione e la ristrutturazione di abitazioni private di più di quindici anni, esclusi i materiali che costituiscono una parte significativa del valore della fornitura.
- 8) la Repubblica portoghese per i settori di cui ai punti 2 e 4 dell'allegato K della direttiva 77/388/CEE:
- riparazioni e ristrutturazioni di abitazioni private, esclusi i materiali che costituiscono una parte significativa del valore della fornitura;
 - servizi di assistenza domiciliare;
- 9) il Regno Unito per un settore, di cui al punto 2 dell'allegato K della direttiva 77/388/CEE, ma unicamente per l'isola di Man:
- riparazioni e ristrutturazioni di abitazioni private, esclusi i materiali che costituiscono una parte significativa del valore della fornitura.

Articolo 2

Gli Stati membri di cui all'articolo 1 redigono, entro il 1º ottobre 2002, e trasmettono alla Commissione una relazione dettagliata contenente una valutazione complessiva dell'efficacia del provvedimento, in termini di creazione di nuovi posti di lavoro e di efficienza.

Articolo 3

La presente decisione ha effetto il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Essa si applica a decorrere dal 1º gennaio 2000 e cessa di avere effetto il 31 dicembre 2002.

Articolo 4

Gli Stati membri di cui all'articolo 1 sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 28 febbraio 2000.

*Per il Consiglio
Il Presidente
J. PINA MOURA*

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 28 febbraio 2000

che autorizza la Repubblica federale di Germania ad applicare misure di deroga agli articoli 6 e 17 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme

(2000/186/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme⁽¹⁾, in particolare l'articolo 27,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Con lettere protocollate presso il Segretariato generale della Commissione rispettivamente l'8 gennaio e il 27 agosto 1999, il governo della Repubblica federale di Germania ha chiesto, ai sensi dell'articolo 27 della direttiva 77/388/CEE, di poter applicare due misure di deroga alle disposizioni degli articoli 6 e 17 di tale direttiva.
- (2) Ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1 della direttiva 77/388/CEE, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro a introdurre o prorogare misure particolari di deroga a tale direttiva, allo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta o di evitare talune frodi o evasioni fiscali.
- (3) Conformemente all'articolo 27, paragrafo 3 della direttiva 77/388/CEE, gli altri Stati membri sono stati informati con lettera della Commissione in data 11 ottobre 1999 della domanda del governo tedesco.
- (4) La prima misura di deroga è volta a escludere totalmente dal diritto a deduzione l'imposta sul valore aggiunto (IVA) che grava sulle spese relative a taluni beni e servizi quando la percentuale della loro utilizzazione per esigenze private del soggetto passivo o per quelle del suo personale o, più in generale, a fini estranei alla sua azienda, è superiore al 90 % del loro uso complessivo. Questa misura di deroga all'articolo 17 è giustificata dalla necessità di semplificare la procedura di riscossione dell'IVA.
- (5) La seconda misura deroga all'articolo 17, paragrafo 2 e all'articolo 6 della direttiva 77/388/CEE ed intende, da un lato, limitare il diritto a deduzione dell'IVA dei soggetti passivi, previsto dall'articolo 17, paragrafo 2 della sesta direttiva, al 50 % di tutte le spese relative ai

veicoli che non sono utilizzati esclusivamente a fini professionali e, dall'altro, non riscuotere l'IVA dovuta sull'uso a fini privati dei veicoli da turismo. Questa limitazione del diritto a deduzione è giustificata dalla difficoltà riscontrata nel controllare esattamente la ripartizione fra la parte professionale e quella privata delle spese per questo tipo di beni, che comportano rischi di frode o abuso. Inoltre, tale misura consentirà una maggiore semplificazione del regime fiscale relativo all'uso dei veicoli a fini privati.

(6) Ciò nonostante, questa limitazione del diritto a deduzione non deve essere applicata alle spese relative ai veicoli che costituiscono capitale circolante del soggetto passivo. Inoltre, la limitazione forfetaria può non essere applicata quando i veicoli in questione sono usati per il 5 % al massimo a fini privati. In questi casi continuano ad applicarsi le regole normali di deduzione di cui all'articolo 17, paragrafo 2 della direttiva 77/388/CEE.

(7) Queste precisazioni consentono di garantire che la deroga al principio del diritto a deduzione integrale dell'imposta versata a monte da un soggetto passivo nel quadro della sua attività soggetta a imposta non superi quanto necessario a lottare contro i rischi di frode o abuso, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia⁽²⁾ in materia d'interpretazione dell'articolo 27 della direttiva 77/388/CEE.

(8) Il 17 giugno 1998 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 77/388/CEE per quanto riguarda il regime del diritto a deduzione dell'IVA⁽³⁾, per armonizzare definitivamente alcune regole disparate in materia di limitazione del diritto a deduzione attualmente applicate dagli Stati membri e che potrebbero provocare distorsioni della concorrenza negli scambi internazionali, se tali misure si ripercuotessero sul prezzo dei beni e servizi.

(9) Occorre pertanto limitare la durata delle presenti autorizzazioni di deroga alla data di entrata in vigore della proposta direttiva e in ogni caso al 31 dicembre 2002 qualora tale direttiva non fosse ancora entrata in vigore. Questo termine massimo consentirebbe di valutare a quel momento l'opportunità della misura di deroga, tenendo conto dello stato d'avanzamento delle discussioni in sede di Consiglio sulla direttiva proposta.

⁽¹⁾ Vedi la sentenza del 29 maggio 1997, Werner Skripalle (C-63/96, Raccolta della Giurisprudenza 1997, pag. I-2847).

⁽²⁾ GU C 219 del 15.7.1998, pag. 16.

⁽³⁾ GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 1999/85/CE (GU L 277 del 28.10.1999, pag. 34).

- (10) La misura di deroga non ha incidenza negativa sulle risorse proprie delle Comunità provenienti dall'imposta sul valore aggiunto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga alle disposizioni dell'articolo 17, paragrafo 2 della direttiva 77/388/CEE, modificato dall'articolo 28 septies di detta direttiva, la Repubblica federale di Germania è autorizzata ad escludere dal diritto a deduzione dell'IVA di cui sono gravate, le spese relative a taluni beni e servizi, quando la percentuale della loro utilizzazione per esigenze private del soggetto passivo o per quelle del suo personale o, più in generale, a fini estranei alla sua azienda, è superiore al 90 % del loro uso complessivo.

Articolo 2

In deroga alle disposizioni dell'articolo 17, paragrafo 2 della direttiva 77/388/CEE, modificato dall'articolo 28 septies di detta direttiva, nonché alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera a) della stessa direttiva, la Repubblica federale di Germania è autorizzata a limitare al 50 % il diritto a deduzione dell'imposta sul valore aggiunto che grava su tutte le spese relative ai veicoli che non sono utilizzati esclusivamente a fini professionali e a non assimilare a prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso l'uso per esigenze private di un veicolo destinato all'azienda del soggetto passivo.

Le disposizioni del primo comma non si applicano quando il veicolo costituisce capitale circolante del soggetto passivo o quando tale veicolo viene usato per il 5 % al massimo a fini privati.

Articolo 3

La presente decisione si applica a decorrere dal 1º aprile 1999. Essa cessa di essere applicabile alla data di entrata in vigore della direttiva relativa alle spese che non danno diritto a deduzione dell'IVA oppure cessa di produrre effetti al più tardi il 31 dicembre 2002.

Articolo 4

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 28 febbraio 2000.

*Per il Consiglio
Il Presidente
J. PINA MOURA*

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 17 febbraio 2000

**recante modifica della decisione 98/361/CE che stabilisce l'elenco delle zone riconosciute in Spagna,
relativamente alla necrosi ematopoietica infettiva e alla setticemia emorragica virale**

[notificata con il numero C(2000) 373]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/187/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 98/45/CE⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Gli Stati membri possono richiedere, per una o più zone continentali o litoranee, la qualifica di zone riconosciute indenni dalla necrosi ematopoietica infettiva (IHN) e dalla setticemia emorragica virale (VHS).
- (2) La decisione 98/361/CE della Commissione⁽³⁾, modificata da ultimo dalla decisione 1999/513/CE⁽⁴⁾, ha attribuito la qualifica di zona continentale o litoranea riconosciuta indenne dall'IHN e dalla VHS a taluni bacini idrografici e zone litoranee della Spagna.
- (3) La Spagna ha presentato alla Commissione prove a sostegno del riconoscimento, per l'IHN e per la VHS, della qualifica di zona riconosciuta per taluni altri bacini idrografici situati nella comunità autonoma di Castilla-León, nonché le disposizioni nazionali volte a garantire

il rispetto delle norme per il mantenimento di tale riconoscimento.

- (4) Dall'esame di tali informazioni risulta che è possibile concedere tale qualifica ai bacini idrografici di cui trattasi.
- (5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 98/361/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 2000.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 46 del 19.2.1991, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 189 del 3.7.1998, pag. 12.

⁽³⁾ GU L 163 del 6.6.1998, pag. 46.

⁽⁴⁾ GU L 195 del 28.7.1999, pag. 39.

ALLEGATO

A. ELENCO DELLE ZONE RICONOSCIUTE IN SPAGNA RELATIVAMENTE ALL'IHN E ALLA VHS**I. REGIONE: PROVINCIA AUTONOMA DELLE ASTURIE****1. Zone continentali**

Tutti i bacini idrografici delle Asturie, escluso il fiume Eo.

2. Zone litoranee

L'intero litorale delle Asturie.

II. REGIONE: GALIZIA**1. Zone continentali**

I bacini idrografici della Galizia:

- compresi i bacini idrografici del fiume Eo, il fiume Sil dalla sorgente nella provincia di León, il fiume Miño dalla sorgente allo sbarramento di Frieir e il fiume Limia dalla sorgente fino allo sbarramento Das Conchas,
- escluso il bacino idrografico del fiume Tamega.

2. Zone litoranee

La zona costiera galiziana dalla foce del fiume Eo (Isla Pancha) al Cabo Sillero del ría de Vigo.

La zona costiera dal Cabo Sillero alla Punta Picos (foce del fiume Miño) è considerata una zona tampone.

III. REGIONE: PROVINCIA AUTONOMA DI ARAGONA**Zone continentali**

- Fiume Aragón dalla sorgente allo sbarramento di Caparroso nel comune di Navarra
- Fiume Gállego dalla sorgente allo sbarramento di Ardisa
- Fiume Sotón dalla sorgente allo sbarramento di Sotonera
- Fiume Isuela dalla sorgente allo sbarramento di Arguis
- Fiume Flumen dalla sorgente allo sbarramento di Santa María de Belsue
- Fiume Guatizalema dalla sorgente allo sbarramento di Vadiello
- Fiume Cinca dalla sorgente allo sbarramento di Grado
- Fiume Esera dalla sorgente allo sbarramento di Barasona
- Fiume Noguera-Ribagorzana dalla sorgente allo sbarramento di Santa Ana
- Fiume Huecha dalla sorgente allo sbarramento di Alcalá de Moncayo
- Fiume Jalón dalla sorgente allo sbarramento di Alagón
- Fiume Huerva dalla sorgente allo sbarramento di Mezalocha
- Fiume Aguasvivas dalla sorgente allo sbarramento di Moneva
- Fiume Martín dalla sorgente allo sbarramento di Cueva Foradada
- Fiume Escuriza dalla sorgente allo sbarramento di Escuriza
- Fiume Guadalupe dalla sorgente allo sbarramento di Caspe
- Fiume Matarraña dalla sorgente allo sbarramento di Aguas de Pena
- Fiume Pena dalla sorgente allo sbarramento di Pena
- Fiume Guadalaviar-Turia dalla sorgente allo sbarramento del Generalísimo nella provincia di Valencia
- Fiume Mijares dalla sorgente allo sbarramento di Arenós nella provincia di Castellón.

Gli altri corsi d'acqua della Comunidad de Aragón e il fiume Ebro nel tratto che attraversa tale comunità sono considerati zona tampone.

IV. REGIONE: PROVINCIA AUTONOMA DI NAVARRA**Zone continentali**

- Fiume Bidasoa dalla sorgente alla foce
- Fiume Leizarán dalla sorgente allo sbarramento di Leizarán (Muga)
- Fiume Arakil-Arga dalla sorgente allo sbarramento di Falces
- Fiume Ega dalla sorgente allo sbarramento di Allo
- Fiume Aragón dalla sorgente nella provincia di Huesca (Aragón) allo sbarramento di Caparroso (Navarra).

Gli altri corsi d'acqua della Comunidad de Navarra e il fiume Ebro nel tratto che attraversa tale comunità sono considerati zona tampone.

V. REGIONE: PROVINCIA AUTONOMA DI CASTILLA-LÉON**Zone continentali**

- Fiume Duero dalla sorgente allo sbarramento di Aldeávila
- Fiume Ebro dalla sorgente nella regione della Cantabria allo sbarramento di Sobrón
- Fiume Queiles dalla sorgente allo sbarramento di los Fayos
- Fiume Tiétar dalla sorgente allo sbarramento di Rosarito
- Fiume Alberche dalla sorgente allo sbarramento di Burguillos.

Gli altri corsi d'acqua della provincia di Castilla-Léon sono considerati zone tampone.

B. ELENCO DELLE AZIENDE RICONOSCIUTE IN SPAGNA RELATIVAMENTE ALL'IHN E ALLA VHS**REGIONE: PROVINCIA AUTONOMA DI ARAGONA**

- Truchas del Prado, situata nell'Alcalá de Ebro, provincia di Zaragoza (Aragón).
-

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 17 febbraio 2000**

**relativa allo status della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord per quanto si riferisce alla necrosi
ematopoietica infettiva e alla setticemia emorragica virale e recante abrogazione delle decisioni
92/538/CEE e 97/185/CE**

[notificata con il numero C(2000) 374]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/188/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio
1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la
commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura⁽¹⁾,
modificata da ultimo dalla direttiva 98/45/CE⁽²⁾, in particolare
l'articolo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Gli Stati membri possono ottenere, per il loro territorio o parti di esso, lo status di zona riconosciuta indenne da talune malattie dei pesci o dei molluschi.
 - (2) Con la decisione 92/538/CEE⁽³⁾, la Commissione ha concesso alla Gran Bretagna la qualifica di zona continentale e litoranea riconosciuta per quanto riguarda la necrosi ematopoietica infettiva (IHN) e la setticemia emorragica virale (VHS).
 - (3) Essendo stato confermato un caso di VHS nell'isola di Gigha, che fa parte del territorio della Gran Bretagna, la qualifica di zona riconosciuta per quanto riguarda la VHS è stata revocata per l'isola suddetta dalla decisione 94/817/CE della Commissione⁽⁴⁾.
 - (4) Il Regno Unito ha presentato alla Commissione un programma, adottato con la decisione 97/185/CE della Commissione⁽⁵⁾, destinato a restituire all'isola di Gigha lo status di zona riconosciuta per quanto riguarda la VHS.
 - (5) Dall'esame delle prove presentate dal Regno Unito risulta che il programma è stato efficacemente completato e che nessun caso di VHS è stato rilevato a seguito di numerosi controlli eseguiti su pesci selvatici e d'allevamento.
 - (6) Sussistono le condizioni per restituire all'isola di Gigha la qualifica di zona riconosciuta per quanto riguarda la VHS.
- (7) Per motivi di chiarezza è tuttavia opportuno abrogare le decisioni 92/538/CEE e 97/185/CE e conferire nuovamente lo status di zona riconosciuta, per quanto riguarda l'IHN e la VHS, alla totalità del territorio della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord.
 - (8) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È conferita alla Gran Bretagna la qualifica di zona continentale riconosciuta e zona litoranea riconosciuta per quanto riguarda la necrosi ematopoietica infettiva e la setticemia emorragica virale nei pesci.

Articolo 2

È conferita all'Irlanda del Nord la qualifica di zona continentale riconosciuta e zona litoranea riconosciuta per quanto riguarda la necrosi ematopoietica infettiva e la setticemia emorragica virale nei pesci.

Articolo 3

Sono abrogate le decisioni 92/538/CEE e 97/185/CE.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 2000.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 46 del 19.2.1991, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 189 del 3.7.1998, pag. 12.

⁽³⁾ GU L 347 del 28.11.1992, pag. 67.

⁽⁴⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 88.

⁽⁵⁾ GU L 77 del 19.3.1997, pag. 31.

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 24 febbraio 2000**

che autorizza temporaneamente gli Stati membri a prevedere deroghe a determinate disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio riguardo alle piante di Vitis L., ad eccezione dei frutti, originarie della Svizzera

[notificata con il numero C(2000) 397]

(2000/189/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 1999/53/CE della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 1,

vista la richiesta presentata dalla Francia riguardo alle piante di Vitis L., ad eccezione dei frutti, originarie della Svizzera,

considerando quanto segue:

- (1) A norma della direttiva 77/93/CEE, le piante di Vitis L., ad eccezione dei frutti, originarie di paesi terzi non possono in linea di massima essere introdotte nella Comunità.
- (2) La Commissione, con le decisioni 97/159/CE⁽³⁾ e 1999/166/CE⁽⁴⁾, ha autorizzato gli Stati membri, a determinate condizioni, a prevedere deroghe riguardo alle piante di Vitis L., ad eccezione dei frutti, originarie della Svizzera nelle campagne 1997 e 1999.
- (3) Per motivi di ordine tecnico, non sono state effettuate importazioni ai sensi delle decisioni 97/159/CE e 1999/166/CE.
- (4) Sussistono ancora le condizioni per giustificare l'autorizzazione per la Svizzera.
- (5) È quindi opportuno autorizzare una ulteriore deroga, per un periodo limitato, purché siano previste condizioni specifiche e ferme restando le disposizioni della direttiva 68/193/CEE del Consiglio⁽⁵⁾, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, e delle eventuali misure di applicazione.
- (6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

Articolo 1

- 1. Gli Stati membri sono autorizzati, alle condizioni di cui al paragrafo 2, a prevedere deroghe all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 77/93/CEE, in relazione ai divieti di cui alla parte A, punto 15, dell'allegato III, per le piante di Vitis L., ad eccezione dei frutti, originarie della Svizzera.
- 2. Oltre ai requisiti fissati negli allegati I e II della direttiva 77/93/CEE per le piante di Vitis L., devono essere soddisfatte le seguenti condizioni specifiche:
 - a) le piante devono essere materiale di moltiplicazione sotto forma di gemme dormienti delle seguenti varietà:
 - Chasselas blanc,
 - Gamaret,
 - Humagne,
 - Diolinoir,
 - Petite Arvine,
 - Amigne,
 - Cornalin,
 - Granoir;
 - b) le gemme sono destinate ad essere innestate nella Comunità, presso le aziende di cui alla lettera h), su portinnesti prodotti nella Comunità;
 - c) le gemme destinate alla Comunità devono essere:
 - raccolte in vivai di portinnesti ufficialmente registrati. Gli elenchi dei vivai registrati devono essere messi a disposizione degli Stati membri che si avvalgono della presente deroga e della Commissione entro e non oltre il 15 febbraio 2000. Gli elenchi devono comprendere il nome/i nomi della varietà, il numero di file piantate per ogni varietà, il numero di piante per fila in ciascun vivaio, nella misura in cui sono ritenute idonee ad essere inviate nella Comunità nel 2000, conformemente alle condizioni stabilite nella presente decisione;
 - adeguatamente imballate, con imballaggio reso riconoscibile tramite un contrassegno che consenta l'identificazione del vivaio registrato e della varietà;

⁽¹⁾ GU L 26 del 31.1.1977, pag. 20.

⁽²⁾ GU L 142 del 5.6.1999, pag. 29.

⁽³⁾ GU L 62 del 4.3.1997, pag. 36.

⁽⁴⁾ GU L 55 del 3.3.1999, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU L 93 del 17.4.1968, pag. 15.

- accompagnate da un certificato fitosanitario rilasciato in Svizzera in conformità degli articoli 7 e 12 della direttiva 77/93/CEE, sulla base dell'esame previsto dalla medesima direttiva, al fine di accertare che siano indenni dai seguenti organismi nocivi:
- *Daktulosphaira vitifoliae* (Fitch),
- *Xylophilus ampelinus* (Panagopoulos) Willemse et al.,
- *Grapevine Flavescence dorée* MLO.

Il certificato deve includere, al punto «Dichiarazione supplementare», l'indicazione «La presente partita è conforme ai requisiti prescritti nella decisione 2000/189/CE»;

- d) l'organismo fitosanitario ufficiale della Svizzera deve garantire l'identità delle gemme dal momento della raccolta di cui alla lettera c), primo trattino, fino al carico per l'esportazione nella Comunità;
- e) le gemme devono essere introdotte attraverso punti di entrata situati sul territorio di uno Stato membro che si avvale della presente deroga e a tal fine designati dallo stesso Stato membro; gli Stati membri notificano con sufficiente anticipo alla Commissione i rispettivi punti di entrata, unitamente al nome e all'indirizzo dell'organismo ufficiale di cui alla direttiva 77/93/CEE incaricato di ciascun punto di entrata, e li comunicano, su richiesta, agli altri Stati membri. Nel caso in cui l'introduzione nel territorio comunitario abbia luogo in uno Stato membro diverso da quello che si avvale della presente deroga, gli organismi ufficiali dello Stato membro d'introduzione informano gli organismi ufficiali dello Stato membro che si avvale della deroga e collaborano con essi affinché siano rispettate le disposizioni della presente decisione;
- f) prima dell'introduzione delle piante nella Comunità l'importatore deve essere ufficialmente informato delle condizioni di cui alle lettere da a) a k); egli deve notificare ogni importazione con sufficiente anticipo agli organismi ufficiali responsabili dello Stato membro d'introduzione, il quale inoltrerà senza indugio i dati della notifica alla Commissione indicando:
 - il tipo di materiale,
 - la varietà e il quantitativo,
 - la data dichiarata d'introduzione e la conferma del punto d'entrata,
 - i nomi, gli indirizzi e l'ubicazione delle aziende di cui alla lettera h) nelle quali le gemme saranno innestate e/o nelle quali le piante innestate saranno successivamente piantate.

L'importatore comunica le eventuali modifiche dei dati precedentemente notificati, se possibile non appena ne viene a conoscenza e comunque prima della data d'importazione, agli organismi ufficiali del proprio Stato membro, il quale trasmette senza indugio le suddette modifiche alla Commissione;

- g) le ispezioni, comprendenti eventualmente analisi, prescritte ai sensi dell'articolo 12 della direttiva 77/93/CEE e in conformità con le disposizioni della presente decisione, sono effettuate dagli organismi ufficiali di cui alla suddetta direttiva; i controlli fitosanitari richiesti nell'ambito di tali ispezioni sono di competenza dello Stato membro che si avvale della deroga, se del caso con la collaborazione degli

organismi ufficiali dello Stato membro in cui le gemme saranno innestate. La ricerca condotta in occasione di tali controlli riguarda anche tutti gli altri organismi nocivi. Fatta salva la prima possibilità delle ispezioni di cui all'articolo 19 bis, paragrafo 3, secondo trattino, della direttiva citata, la Commissione stabilisce in quale misura la seconda possibilità delle ispezioni di cui allo stesso trattino possa essere integrata nel programma di ispezione, conformemente a quanto stabilito all'articolo 19 bis, paragrafo 5, lettera c), della stessa direttiva;

- h) le gemme importate devono essere innestate su portinnesti e il materiale innestato deve essere successivamente piantato soltanto nelle aziende
 - il cui nome, indirizzo e ubicazione sono stati notificati, dalla persona che intende utilizzare le gemme importate in applicazione della presente decisione, ai suddetti organismi ufficiali responsabili dello Stato membro in cui sono situate le aziende, e
 - ufficialmente registrate e riconosciute ai fini della presente deroga.

Qualora il luogo di innesto o di piantagione sia situato in uno Stato membro diverso dallo Stato membro che si avvale della presente deroga, gli organismi ufficiali responsabili di quest'ultimo informano, al momento in cui ricevono la notifica preventiva dall'importatore, gli organismi ufficiali responsabili dello Stato membro in cui le piante verranno innestate o piantate, indicando il nome, l'indirizzo e l'ubicazione delle aziende in causa;

- i) gli organismi ufficiali responsabili suddetti si accertano che le gemme non utilizzate secondo quanto disposto alla lettera h) siano distrutte sotto il loro controllo; i documenti relativi al numero di piante distrutte vanno tenuti a disposizione della Commissione;
- j) presso le aziende di cui alla lettera h):
 - il materiale risultato esente dagli organismi nocivi di cui alla lettera g) può essere utilizzato per innesti e le piante innestate sono successivamente piantate e coltivate in campi appartenenti alle aziende di cui alla lettera h), dove rimangono fino a quando saranno trasferite ad una destinazione al di fuori della Comunità secondo quanto previsto alla lettera k);
 - nel periodo di crescita successivo all'importazione, le piante innestate devono essere sottoposte ad intervalli regolari ad ispezione visiva dei suddetti organismi ufficiali responsabili dello Stato membro in cui le piante innestate sono piantate, per accettare l'assenza di organismi nocivi o di segni e sintomi causati da tali organismi, compresi quelli di *Daktulosphaira vitifoliae* (Fitch); nel caso in cui siano riscontrati segni o sintomi durante l'ispezione visiva, vengono eseguiti esami appropriati per identificare gli organismi nocivi che li hanno provocati;
 - le piante che nel corso delle ispezioni o degli esami di cui ai precedenti trattini non sono risultate indenni dagli organismi nocivi elencati alla lettera c), terzo trattino, o che non sono oggetto di misure di quarantena, devono essere immediatamente distrutte sotto il controllo degli organismi ufficiali responsabili suddetti;

k) le piante innestate ottenute da innesti ben riusciti delle gemme di cui alla lettera a) devono essere trasferite ad una destinazione al di fuori della Comunità nel 2001. Gli organismi ufficiali responsabili summenzionati si accertano che le eventuali piante non trasferite siano ufficialmente distrutte. Vanno tenuti a disposizione della Commissione i documenti relativi ai quantitativi di innesti ben riusciti, di piante ufficialmente distrutte e di piante vendute nonché al paese di destinazione di queste ultime.

Articolo 2

Gli Stati membri informano gli altri Stati membri e la Commissione, per mezzo della notifica di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera f), di tutti i casi in cui si sono avvalsi dell'autorizzazione e forniscono alla Commissione e agli altri Stati membri, entro il 1º novembre 2000, informazioni sui quantitativi importati in applicazione della presente decisione e una relazione tecnica dettagliata sugli esami ufficiali di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera j). Inoltre, ogni Stato membro in cui le gemme sono innestate su portinnesti e in cui le piante innestate sono piantate, dopo l'importazione, trasmette alla Commissione e agli altri Stati membri, anteriormente al 1º novembre 2000, una relazione tecnica dettagliata sull'esame ufficiale di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera j).

Articolo 3

Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 77/93/CEE, gli Stati membri interessati notificano alla Commissione e agli altri Stati membri tutti i casi di partite introdotte in applicazione della presente decisione che non soddisfino i requisiti prescritti nella medesima decisione.

Articolo 4

L'articolo 1 si applica nel periodo compreso tra il 1º marzo 2000 e il 15 marzo 2000. La presente decisione viene revocata nel caso in cui venga accertato che le condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, non sono sufficienti ad impedire l'introduzione di organismi nocivi o non sono rispettate.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 2000.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 24 febbraio 2000**

che autorizza gli Stati membri ad ammettere temporaneamente la commercializzazione di materiali di moltiplicazione vegetativa della vite che non soddisfano i requisiti della direttiva 68/193/CEE del Consiglio

[notificata con il numero C(2000) 416]

(2000/190/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 68/193/CEE del Consiglio, del 9 aprile 1968, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite (¹), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 14,

vista la domanda presentata dalla Francia,

considerando quanto segue:

- (1) Nella Comunità, in particolare in Francia, la produzione di taluni materiali di moltiplicazione vegetativa della vite conformi ai requisiti della direttiva 68/193/CEE è stata deficitaria nel 1998 e non consente quindi di sopperire all'approvvigionamento del paese.
- (2) È impossibile coprire tale fabbisogno in modo soddisfacente con materiali che soddisfino tutte le condizioni fissate dalla suddetta direttiva.
- (3) Occorre quindi autorizzare la Francia ad ammettere, per un periodo che scade il 15 marzo 2000, la commercializzazione di materiali di una categoria soggetta a requisiti meno rigorosi.
- (4) Inoltre, è opportuno autorizzare altri Stati membri che potrebbero fornire alla Francia questi materiali ad ammetterne la commercializzazione a tal fine.
- (5) Nel caso della Francia, il materiale di moltiplicazione vegetativa verrà importato sotto forma di gemme dormienti da utilizzare per l'innesto. Secondo la richiesta, le barbatelle ottenute nella Comunità da tale materiale di moltiplicazione sono destinate ad essere successivamente esportate verso la Svizzera.
- (6) L'autorizzazione può essere utilizzata soltanto nel rispetto delle condizioni e dei requisiti fitosanitari stabiliti dalla direttiva 77/93/CEE del Consiglio (²), modificata da ultimo dalla direttiva 1999/53/CE della Commissione (³), e delle relative eventuali misure di attuazione.
- (7) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Francia è autorizzata ad ammettere, per un periodo che scade il 15 marzo 2000, la commercializzazione nel suo territorio di un quantitativo massimo di 195 000 gemme dormienti per l'innesto coltivate in Svizzera che non soddisfano i requisiti della direttiva 68/193/CEE per quanto riguarda la certificazione o il controllo dei materiali di moltiplicazione standard, purché l'etichetta ufficiale sia di colore bruno e rechi l'indicazione «requisiti meno rigorosi».

Articolo 2

Gli altri Stati membri sono autorizzati ad ammettere, alle condizioni previste dall'articolo 1 e ai fini perseguiti dallo Stato membro richiedente, la commercializzazione nel loro territorio dei materiali autorizzati ad essere commercializzati a norma della presente decisione.

Articolo 3

Le autorizzazioni di cui agli articoli 1 e 2 lasciano impregiudicate le disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio e le relative misure di attuazione.

Articolo 4

Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri i quantitativi di materiali di moltiplicazione di cui è ammessa la commercializzazione nel loro territorio ai sensi della presente decisione.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 2000.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 93 del 17.4.1968, pag. 15.

⁽²⁾ GU L 26 del 31.1.1977, pag. 20.

⁽³⁾ GU L 142 del 5.6.1999, pag. 29.